

LINEE GUIDA

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEL PRODUTTORE

Le linee guida di seguito proposte rappresentano un Vademecum per la gestione dei rifiuti speciali originatisi dall'attività produttiva dei clienti di Sarco srl e non hanno alcuna pretesa di esaustività sull'argomento.

DEFINIZIONE DI "RIFIUTO":

"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta;

"rifiuto speciale":

- Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;
- Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie.

"rifiuto urbano":

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ma comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

CHI E' IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

“**Produttore del rifiuto**” (art.183 comma 1) lettera f) d.lgs. 152/2006) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Il Produttore di rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti.

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI:

“**Responsabilità del produttore**” è individuata all'art. 188 Commi 1 – 2 - 3 D.lgs. 152/2006:

- Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento,
- Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - 1) Auto smaltimento dei rifiuti;
 - 2) Conferimenti dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - 3) Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

In caso di conferimento del rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento il produttore deve ricevere quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario entro 90 giorni di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Alla scadenza del predetto termine se il produttore non ha ricevuto la quarta copia del formulario deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia.

ONERI A CARICO DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

1. Caratterizzazione del rifiuto

Il produttore ha l'onere di attribuire il codice CER al rifiuto prodotto anche eventualmente affidandosi a laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto.

2. Controllo delle autorizzazioni

Il produttore ha l'onere di verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato e dell'impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. Il produttore di rifiuti conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di “cessione” a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità. **Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l'onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.**

3. Gestione formulario

Il formulario d'identificazione rifiuti è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti. L'obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto (art. 193 D.Lgs. 152/2006).

Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel DM 145/1998 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla Circolare Interministeriale 4 agosto 1998.

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto (TRE MESI), il produttore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell'esclusione della responsabilità. Le copie dei formulari devono essere conservate per **5 anni**.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO – SISTEMA SANZIONATORIO	
RIFIUTI PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto da parte di enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006; art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Predisposizione di certificati di analisi recanti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006 , art. 483 c.P)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 280 a € 1550

FORMULARIO PER IL TRASPORTO – SISTEMA SANZIONATORIO	
RIFIUTI NON PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto da parte di enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006; art. 483 c.p)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1600 a € 9300
Formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1600 a € 9300
Predisposizione di certificati di analisi recanti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006 , art. 483 c.P)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 270 a € 1550

4. Gestione registro carico/scarico

Per i soggetti di cui all'art. 189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi è previsto l'**obbligo di tenuta di un registro di carico-scarico** su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I soggetti di cui all'art. 189 comma 3 sono di seguito riportati:

PRODUTTORI DI RIFIUTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO (art.189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi)
Imprese ed enti produttori iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI
Imprenditori agricoli con un volume d'affari superiori a 8000€ che producono RIFIUTI PERICOLOSI
Imprese ed enti produttori di RIFIUTI NON PERICOLOSI che rientrano in una delle categorie di cui all'art.184 comma 3 lettere :
c) rifiuti da lavorazioni industriali
d) rifiuti da lavorazioni artigianali
g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

I produttori obbligati devono **REGISTRARE** almeno **ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI** dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto. Inoltre, devono tenere il registro presso l'impianto di produzione, e integrato con i formulari, conservarlo per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI – SISTEMA SANZIONATORIO	
RIFIUTI PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Omessa o incompleta tenuta del registro (art. 258 comma 2 d.lgs 152/2006)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da € 15.500 a € 93.000 nonché sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore
Inesattezze o incompletezze formali nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni perdute (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 270 a € 1550
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 270 a € 1550

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI – SISTEMA SANZIONATORIO	
RIFIUTI NON PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Omessa o incompleta tenuta del registro (art. 258 comma 2 d.lgs 152/2006)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da € 2.600 a € 15.500

Inesattezze o incompletezze formali nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni perdute (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 270 a € 1.550
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 270 a € 1.550

5. Elaborazione MUD

Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono comunicare al Catasto dei Rifiuti (presso le Camere di Commercio di competenza) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti (tramite il MUD Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività entro il **30 aprile di ogni anno**.

Il sistema sanzionatorio applica le medesime sanzioni amministrative e penali previste per i registri di carico e scarico.

6. Corretta gestione del DEPOSITO TEMPORANEO

Il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti (art. 183 comma 1 lettera bb d.lgs 152/2006).

Il deposito temporaneo è però soggetto a precisi criteri (art. 187 comma 1 lett bb): “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.

I tempi di giacenza si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro di carico-scarico.

Il sistema sanzionatorio prevede che se non si rispettano tali regole si incorre in uno dei seguenti reati:

- **DEPOSITO INCONTROLLATO O ABBANDONO DI RIFIUTI** sanzionato anche penalmente (art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/2006);
- **DISCARICA ABUSIVA** sanzionata dal medesimo articolo se l’abbandono è rilevante in termini di spazio, tempo e quantità.

SARCO SRL SUPPORTA I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

Nel rispetto delle priorità Europee, come da Direttiva 2008/98/CE successivamente recepita con D.Lgs 152/2006 e smi, Sarco srl è in grado di garantire alle aziende il migliore trattamento dei rifiuti prodotti speciali prodotti, anche dal punto di vista normativo, alimentando la filiera del Riutilizzo, del Recupero delle Materie Prime/Seconde (MPS) e del Recupero Energetico amplificando al massimo il concetto di **ZERO RIFIUTI IN DISCARICA**.